

PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL PIANO VACCINALE VOLONTARIO CONTRO LA BLUE TONGUE (BT). CONCESSIONE DI UN AIUTO DI STATO ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARAER) E AGLI ALLEVATORI ADERENTI AL PIANO - ANNUALITÀ 2025-2026-2027

PREMESSA

In Emilia-Romagna la situazione epidemiologica della febbre catarrale degli ovini (comunemente nota con il nome di Blue Tongue) si è rapidamente evoluta a partire dal 2024, con decine di casi positivi registrati su tutto il territorio regionale. L'attenzione sempre più crescente nei confronti di questa malattia è legata alla circolazione di una variante del virus, detta sierotipo BTV-8, responsabile di una sintomatologia particolarmente grave soprattutto nei confronti della specie più sensibile, l'ovino. Dal Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario (BENV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) emerge che i focolai complessivi legati al sierotipo BTV-8 sono stati 89 nel 2024, 94 nel 2025 e 8 al 31 marzo 2026.

La Blue Tongue (BT) è una malattia virale, infettiva e non contagiosa dei ruminanti (bovini, ovini e caprini) che non si trasmette all'uomo e che non comporta problemi di sicurezza alimentare sui prodotti di origine animale. La trasmissione avviene esclusivamente tramite la puntura di insetti vettori (moscerini ematofagi) e non si trasmette, dunque, per contatto diretto tra animali. Il quadro clinico nell'ovino (che, come già riportato, rappresenta la specie più sensibile), è caratterizzato da febbre alta, edema della testa, cianosi della lingua (da cui il nome), ulcerazioni orali, scolo nasale, difficoltà respiratoria, zoppia per infiammazione coronaria e morte nei casi più gravi.

Le ripercussioni più rilevanti legate alla malattia riguardano sia il forte impatto economico dovuto al calo delle performance produttive dell'animale, tra cui calo della produzione lattifera e dell'accrescimento, aborti e mortalità (che raggiunge il 3% negli ovini), sia le restrizioni sulle

movimentazioni degli animali. Le attività di controllo della malattia si fondano attualmente sulla sorveglianza del virus e del vettore, in assenza di terapie in grado di eliminarne l'agente eziologico. In tale contesto, la vaccinazione rappresenta uno strumento di rilevanza strategica per la prevenzione e la riduzione delle manifestazioni cliniche della malattia negli animali sensibili.

1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento è finalizzato alla erogazione di un aiuto di Stato destinato a compensare i costi sostenuti dagli allevatori per l'acquisto dei vaccini da utilizzare nei confronti della febbre catarrale degli ovicaprini, cosiddetta Blue Tongue, per le campagne vaccinali 2025-2026-2027. L'azione si inserisce nel quadro del protocollo emanato dall'Area di Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna per la vaccinazione Blue Tongue per le specie sensibili nel territorio regionale condiviso con l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER), che svolge un ruolo di coordinamento nella gestione dell'emergenza sanitaria e di sensibilizzazione nei confronti degli allevatori, contenuto nei documenti prot. n. 29/01/2025.0089987.U, prot. 20/08/2025.0802153.U e prot. 14/04/2026.0374326.U (di seguito in breve Piano di vaccinazione) ed è finalizzato alla promozione e al sostegno della campagna volontaria di vaccinazione delle specie sensibili nei confronti della malattia, con l'obiettivo di ridurre le manifestazioni cliniche delle greggi e garantire le movimentazioni degli animali sensibili alla malattia. Il suddetto Piano di vaccinazione include anche la movimentazione dei bovini, ma poiché le manifestazioni cliniche più gravi risultano a carico degli ovini, al fine di un più efficace utilizzo delle risorse, il sostegno finanziario è rivolto alle sole specie ovina e caprina. La Regione Emilia-Romagna, al fine della tutela dell'intero patrimonio zootecnico del settore ovicaprino composto da oltre 50.000 capi, con questo provvedimento finanzia pertanto le spese relative all'acquisto dei vaccini, da utilizzare nei confronti della febbre catarrale degli ovicaprini per la campagna vaccinale 2025-2026-2027.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA' DELL'AIUTO

Le risorse finanziarie destinate al presente Programma ammontano complessivamente ad euro 150.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2026 ed euro 50.000,00 per l'anno 2027.

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 ed in particolare all'art. 26 *"Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali"*.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili previste al punto 6 del presente Programma.

3. BENEFICIARI, CONDIZIONI E REQUISITI DI ACCESSO

L'aiuto è destinato alle imprese agricole, appartenenti alla categoria delle PMI, che conducono un allevamento ovino e/o caprino nel territorio della Regione Emilia-Romagna, che aderiscono al piano vaccinale volontario per la Blue Tongue.

L'aiuto è erogato attraverso le seguenti modalità:

- all'associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna, per le aziende socie, quale ente di coordinamento tra allevatore e veterinario, in relazione ai costi che ha sostenuto per l'acquisto dei vaccini e che sono stati somministrati dai veterinari ai capi degli allevatori che hanno aderito al Piano di vaccinazione;
- alle imprese agricole che conducono un allevamento ovino e/o caprino nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che hanno sostenuto direttamente il costo di acquisto dei vaccini somministrati dai veterinari ai propri greggi.

Possono accedere all'aiuto, direttamente o indirettamente attraverso l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna, le piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, che soddisfano le seguenti condizioni:

- siano allevatori di ovini e/o caprini con allevamento ubicato in Emilia-Romagna;
- siano iscritte nella Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN) per allevamento di ovini e/o caprini con i dati aggiornati.

L'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna e gli allevatori che presentano direttamente la domanda di aiuto devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, a norma del regolamento regionale n. 17/2003, con posizione debitamente validata e che abbiano regolarmente compilato la sezione "dimensione azienda" del fascicolo stesso;
- essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) territorialmente competente, con posizione attiva e non cessata;
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 15/2021;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- non essere soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472;
- non essere soggetti a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura.

La mancanza di una o più delle condizioni e dei requisiti di accesso comporta l'esclusione della domanda e la decadenza dal sostegno.

4. INTERVENTI AMMESSI A SOSTEGNO

Il sostegno è erogato in forma di aiuto alle aziende aderenti al piano di vaccinazione volontaria per le annualità 2025, 2026 e 2027, per l'acquisto di vaccini efficaci almeno contro il sierotipo BTV-8 della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

L'acquisto può avvenire per il tramite dell'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER), con

successiva somministrazione da parte di veterinari incaricati da ARAER, oppure direttamente dall'allevatore mediante un veterinario di fiducia libero professionista incaricato della vaccinazione dei capi detenuti.

Ai fini della rendicontazione dei capi vaccinati, ARAER o il veterinario libero professionista di fiducia devono comunicare alle ASL l'allevamento oggetto dell'intervento, la data della vaccinazione e il veterinario libero professionista incaricato.

Nel caso in cui l'aiuto sia versato all'Associazione Regionale Allevatori Emilia-Romagna:

- l'importo erogato non può superare l'ammontare che sarebbe spettato agli allevatori che hanno usufruito della vaccinazione nel loro complesso, in conformità all'articolo 26 del Reg. (UE) 2022/2472;
- tuttavia, tenuto conto del fatto che i flaconi acquistati possono contenere un alto numero di dosi che, al fine dell'efficacia del vaccino, devono essere somministrate entro poche ore dall'apertura delle confezioni, è consentita (finanziabile) una quota di scarto di vaccino non somministrato (differenza tra la quantità totale di dosi somministrabili e quelle effettivamente somministrate), pari al massimo all'8%. A tal fine, deve essere prodotto un documento di dettaglio come previsto al successivo punto 10.

In ogni caso, l'aiuto erogato per l'acquisto dei vaccini è subordinato all'effettiva somministrazione ai capi interessati.

5. PERIODO DI RIFERIMENTO E NUMERO DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Il periodo per l'attuazione degli interventi previsti dal presente Programma si riferisce alle annualità 2025, 2026 e 2027. Considerato che la durata dell'immunità a seguito della somministrazione del vaccino è generalmente pari a un anno e che per completare lo schema vaccinale, in base alla tipologia commerciale di vaccino impiegato, possono essere necessarie fino a 2 dosi per singolo capo, è ammissibile a contributo un numero massimo di 2 dosi/capo di vaccino per singola annualità.

In fase di istruttoria della domanda di aiuto/pagamento verrà accertata la corretta corrispondenza tra lo schema vaccinale

adottato (in riferimento allo specifico vaccino impiegato e alle relative prescrizioni di utilizzo) e il numero di dosi impiegate per singolo capo per le quali si richiede l'aiuto.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Affinché la spesa sia ammissibile deve soddisfare le seguenti condizioni:

- deve essere supportata da documenti giustificativi (fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente) debitamente quietanzati;
- le fatture devono contenere il seguente numero di CUP E48H26000520002, fatta eccezione per gli acquisti di vaccini effettuati prima della data di approvazione del presente Programma;
- deve essere effettivamente e definitivamente sostenuta ed il vaccino acquistato deve essere stato somministrato prima della presentazione della domanda;
- i vaccini possono essere acquistati a partire dal 29 gennaio 2025;
- i pagamenti devono risultare eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario o Riba.

L'importo massimo di spesa ammissibile ad aiuto per l'acquisto di una dose di vaccino è pari a 1,50 euro, iva esclusa. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 7 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, non è ammissibile ad aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Gli aiuti spettanti sono pari al 100% della spesa ammissibile per l'acquisto dei vaccini. Nel caso in cui per tale spesa siano stati percepiti altri aiuti o finanziamenti, anche in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione, potrà essere ammissibile al presente aiuto solo l'eventuale parte della spesa non finanziata.

Le domande di aiuto presentate saranno finanziate in base all'ordine cronologico di protocollazione e nei limiti delle risorse disponibili su ciascuna annualità.

7. SPESE NON AMMISSIBILI

Gli aiuti sono concessi esclusivamente per l'acquisto di vaccini efficaci almeno nei confronti del sierotipo BTV-8.

Non vengono pertanto ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese connesse a controlli sanitari;
- analisi, test e altre indagini;
- costi di personale;
- costi di stoccaggio, distribuzione e somministrazione dei vaccini.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Le imprese agricole e ARA ER in possesso dei requisiti indicati al punto 3, che intendono accedere agli aiuti qui disciplinati, devono presentare apposita domanda di aiuto/pagamento alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera - Area Produzioni Animali - a mezzo PEC all'indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it. La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'aiuto o con firma autografa corredata da un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Le domande dovranno essere presentate entro le seguenti finestre temporali:

- Per le vaccinazioni effettuate nell'annualità 2025 e nel primo semestre del 2026 entro e non oltre il 31/07/2026;
- Per le vaccinazioni effettuate nel secondo semestre del 2026 entro e non oltre il 01/02/2027;
- Per le vaccinazioni effettuate nel 2027 entro e non oltre il 29/10/2027.

Le domande presentate non sottoscritte o non complete della documentazione, non sono ammissibili a finanziamento, fatta salva l'attivazione del soccorso istruttorio per gli elementi non sostanziali.

9. Contenuti e allegati della domanda presentata dalle imprese agricole

La domanda di aiuto, redatta in conformità all'allegato 1 al presente Programma, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica concernente l'allevamento o gli allevamenti di ovini e/o caprini oggetto di vaccinazione con indicazione del/dei veterinari che ha/hanno effettuato la vaccinazione, la/le data/e della vaccinazione, il nome commerciale del vaccino utilizzato e le dosi somministrate;
- b) Originali delle fatture elettroniche, in formato xml, di acquisto dei vaccini emesse dal veterinario che ha effettuato la prestazione. La fattura elettronica dovrà riportare, pena l'inammissibilità della spesa il seguente Codice Unico di Progetto (CUP E48H26000520002, fatta eccezione per le fatture emesse prima dell'approvazione del presente Programma);
- c) Documentazione attestante il pagamento delle fatture e la sua tracciabilità;
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, ai fini della verifica, se necessaria in ragione delle soglie di aiuto spettante, dell'insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia".

La fattura, ai fini dell'ammissibilità, oltre al CUP ed ai dati fiscali necessari, dovrà riportare i seguenti elementi:

- tipologia di vaccino acquistato (nome commerciale);
- importo unitario della dose di vaccino;
- numero di dosi impiegate e numero totale di capi vaccinati;
- importo totale della voce di costo dei vaccini.

Il soggetto richiedente qualora sia titolare di diversi Codici Aziendali ASL potrà presentare un'unica domanda di aiuto riferita al proprio CUAA.

Nel caso in cui le fatture relative all'acquisto dei vaccini non riportino in maniera distinta le diverse voci di costo o riportino solo parzialmente il livello di dettaglio soprariportato, dovrà essere prodotto un documento integrativo sottoscritto dal soggetto che ha emesso la fattura, riportante le voci mancanti.

10. Contenuti e allegati della domanda presentata da ARAER

La domanda di aiuto, redatta in conformità all'allegato 2 all'atto di approvazione del presente Programma, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica concernente le aziende (denominazione e sede) e i relativi allevamenti oggetto di vaccinazione con indicazione del/dei veterinari che hanno effettuato la vaccinazione, la/le data/e della vaccinazione, il nome commerciale del vaccino utilizzato e le dosi somministrate. Per correlare correttamente le quote complessive di vaccino acquistato, somministrato e scartato, in caso di fatture contenenti sia lotti di vaccino acquistati e somministrati sia lotti di vaccino acquistati ma non ancora somministrati, si richiede di specificare le quantità di vaccino per le quali si richiede l'aiuto e il relativo importo complessivo di spesa. Le quantità di vaccino acquistate e non ancora somministrate potranno essere presentate a rendiconto in successive domande di aiuto;
- b) Elenco (in formato Excel) delle aziende destinatarie dell'intervento vaccinale, contenente le seguenti informazioni:
 - denominazione azienda, codice ASL e CUAA;
 - numero di capi ovini o caprini vaccinati nei confronti del sierotipo BTV-8;
 - data della vaccinazione.
- c) Originali delle fatture elettroniche in formato xml. La fattura elettronica dovrà riportare, pena l'inammissibilità della spesa il seguente Codice CUP E48H26000520002, fatta eccezione per le fatture emesse prima dell'approvazione del presente Programma;
- e) Documento di dettaglio che riporti, per ogni tipologia di vaccino, le quantità di vaccino acquistato, in giacenza, somministrato e scartato espresse in ml e riferite al periodo di rendicontazione;
- f) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, ai fini della verifica dell'insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia";

- g) Nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA, dichiarazione di un revisore o esperto contabile resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al regime IVA applicato.

Le fatture, ai fini dell'ammissibilità della spesa ad aiuto, oltre al CUP - quando previsto - e ai dati fiscali, devono riportare i seguenti elementi:

- o nome commerciale vaccino;
- o numero di flaconi e relativa capacità, espressa in ml;
- o costo unitario del flacone e importo totale.

Nel caso in cui le fatture relative all'acquisto dei vaccini non riportino in maniera distinta le diverse voci di costo o riportino solo parzialmente il livello di dettaglio soprariportato, dovrà essere prodotto un documento integrativo sottoscritto dal soggetto che ha emesso la fattura, riportante le voci mancanti.

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dall'Area Produzioni animali del Settore Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera.

Le domande di aiuto saranno istruite in base alla data di acquisizione al sistema di protocollo regionale.

Le domande di aiuto presentate durante le finestre temporali indicate al precedente punto 8 potranno essere finanziate nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna annualità del Programma. L'istruttoria prenderà in esame tutte le domande regolarmente pervenute nel periodo di ciascuna finestra temporale.

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande di aiuto l'amministrazione regionale si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari ai fini istruttori, che dovranno essere inviati entro 15 gg. dalla richiesta.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell'istanza di

aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria. Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In fase di istruttoria delle domande vengono effettuati i seguenti controlli:

- a) completezza della domanda e degli allegati;
- b) che i capi vaccinati, come indicati nei documenti allegati alla relazione tecnica, trovino corrispondenza con quanto risulta dagli elenchi della sanità regionale rinvenibili nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
- c) che il richiedente l'aiuto abbia attivo e validato il fascicolo aziendale ed abbia correttamente compilato la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo stesso, inerente alla dichiarazione della dimensione dell'azienda (PMI);
- d) che i documenti di spesa attestanti l'acquisizione del vaccino riportino il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) E48H26000520002 e tutti gli elementi riportati ai precedenti punti 9 e 10;
- e) che i documenti di spesa attestanti il pagamento del vaccino siano regolarmente quietanzati.

Saranno considerati ammissibili all'aiuto esclusivamente i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati regolati esclusivamente con bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, completo di CRO o TRN o codice equivalente, contenente nella causale il numero e la data della fattura pagata e l'estratto conto bancario. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario dell'aiuto è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. La ricevuta del bonifico deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero e della data della fattura a cui si riferisce). Nel caso in cui il bonifico non riporti i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della

- connessione tra spesa e pagamento (es. liberatoria del fornitore). Non sono ammissibili i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.
- f) regolarità della posizione contributiva del richiedente tramite DURC Online e rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro ai sensi dell'art. 5 della LR n. 15/2021;
 - g) verifiche antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia", se richieste in relazione all'ammontare dell'aiuto da concedere e liquidare.

Sulle aziende che hanno effettuato l'intervento vaccinale avvalendosi del coordinamento di ARAER, come risultano dall'elenco allegato alla domanda di aiuto di ARAER, verranno effettuati i seguenti controlli:

- Su un campione pari ad almeno il 30% delle aziende: che i capi vaccinati trovino corrispondenza con quanto risulta dagli elenchi della sanità rinvenibili in BDN;
- Su un campione pari ad almeno il 5% delle aziende: che abbiano attivo e validato il fascicolo aziendale e che abbiano correttamente compilato la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo stesso.

L'80% del campione è estratto sulla base dei seguenti fattori di rischio:

- forma giuridica dell'impresa: società di capitali e società cooperative e consortili;
- numero di capi allevati; all'interno del perimetro delle società di cui all'alinea precedente verranno estratte quelle con il maggior numero di capi allevati.

Il restante 20% è estratto con metodo casuale su tutti i beneficiari.

La verifica dei dati dichiarati è effettuata tramite le informazioni desumibili dalla Banca dati del Registro delle Imprese e, per le imprese che non hanno l'obbligo di redigere e depositare il bilancio civilistico, tramite dichiarazione annuale IVA che dovrà essere inviata alla struttura regionale competente entro 10 giorni dalla richiesta. Al fine del controllo della dichiarazione PMI potranno essere ritenuti validi eventuali analoghi controlli effettuati nella medesima

annualità nell'ambito dell'aiuto di Stato per il "Programma di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici".

Qualora dai controlli sopra esposti emerga che uno o più beneficiari finali delle attività finanziate non abbia ricevuto la vaccinazione dei propri capi o non abbia il fascicolo validato e/o non rientri nella categoria della PMI, si procederà alla riduzione della spesa ammissibile ad aiuto per la parte inerente il/i servizio/i ricevuti da tali beneficiari.

12. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

L'istruttoria si conclude con provvedimenti del Responsabile dell'Area Produzioni animali del Settore Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera, anche cumulativi, di concessione, previa registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti, o di diniego riferibili alle domande presentate nel periodo di ciascuna finestra temporale.

Il termine del procedimento per l'adozione della determina di concessione è di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di ciascuna finestra temporale. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Il termine del procedimento per l'adozione della determina di liquidazione è di 15 giorni a decorrere dalla data di adozione della determina di concessione degli aiuti. La liquidazione dell'aiuto verrà effettuata previa verifica del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), dopo aver esperito gli adempimenti in materia di antimafia previsti dal D.lgs. 159 del 2011, se richiesti in relazione all'importo dell'aiuto da erogare e aver verificato la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires (riferito all'anno di liquidazione del contributo).

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario, riferibile alle coordinate (IBAN) indicata nella domanda di aiuto.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Gerardo Salza, titolare della EQ "Ambito lattiero-caseario, miglioramento genetico e riproduzione animale".

14. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni tecniche e/o operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma saranno definite con atto formale del Responsabile Area Produzioni animali del Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

Per quanto non riportato nel presente Programma si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, per quanto applicabile.